

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO "HONORIS CAUSA", DEL DIPLOMA ACCADEMICO "ALLA MEMORIA" E DI ALTRI TITOLI DI BENEMERENZA

TITOLO I

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità per il conferimento del Diploma Accademico *honoris causa*, del Diploma Accademico alla memoria e di altre benemerenze.

TITOLO II

CONFERIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO *HONORIS CAUSA*

Art. 1

Requisiti del/della candidato/a al Diploma Accademico *honoris causa*

Il titolo di "Dottore *honoris causa*" è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità viventi, anche non laureate, i cui meriti musicali, culturali e sociali siano di indubbio rilievo e unanimemente riconosciuti a livello pubblico nazionale o internazionale, le quali si siano particolarmente distinte al progresso delle discipline e delle arti o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum didattico del percorso in cui si conferisce il titolo.

Art. 2

Criteri di incompatibilità

Il conferimento del titolo di "Dottore *honoris causa*" di cui al presente regolamento non può essere assegnato a personalità già in possesso di un diploma accademico ordinario o di un diploma accademico *honoris causa*, conseguito in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quello proposto.

Art. 3

Proposta per il conferimento

1. La proposta per il conferimento del diploma accademico *honoris causa* può essere avanzata dal Direttore del Conservatorio, dal Presidente e dai Coordinatori dei Dipartimenti, previa acquisizione del parere positivo a maggioranza dei dipartimenti stessi.
2. Il Direttore, il Presidente e i Dipartimenti possono avanzare una sola proposta per ogni Anno Accademico.
3. È possibile avanzare proposte solo sui Corsi di studio attivi nell'Anno Accademico che abbiano completato la prima durata legale.
4. La proposta dei Dipartimenti deve essere inoltrata al Direttore entro il 31 gennaio di ogni anno solare, corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni del conferimento (*laudatio*), nonché dalla esatta indicazione della classe di laurea.

Art. 4

Procedimento di approvazione

1. Il Consiglio Accademico, entro il 28 febbraio di ogni anno solare, delibera sulle proposte avanzate ai sensi del precedente art. 3, nei limiti del numero massimo consentito dalle norme ministeriali attualmente fissato in un solo Diploma Accademico *honoris causa* all'anno.
2. La delibera di approvazione del Consiglio Accademico è assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
3. Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione presentata, la delibera del Consiglio Accademico dovrà essere trasmessa tempestivamente dagli uffici competenti al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

Art. 5

Cerimonia del conferimento del titolo

1. Il conferimento del Diploma Accademico *honoris causa*, rappresentando un momento significativo della vita accademica e musicale del Conservatorio, dovrà essere pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione istituzionale, dandone ampio risalto sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione.
2. La commissione per il conferimento del titolo di "*Dottore honoris causa*" è composta dal Direttore, che la presiede, e da altri quattro Professori nominati con decreto dello stesso.
3. Il titolo di "*Dottore honoris causa*" viene conferito dal Direttore, o dal Presidente della commissione di cui al comma precedente, nell'ambito di una cerimonia pubblica, da tenersi, di regola, entro un anno dall'approvazione del conferimento.

Art. 6

Diritti

Il diploma accademico *honoris causa* attribuisce tutti i diritti del diploma accademico ordinario, in quanto è equiparato ex lege ai titoli normalmente conseguiti.

TITOLO III

CONFERIMENTO DEL "DIPLOMA ACCADEMICO ALLA MEMORIA"

Art. 1

Requisiti del candidato

Il Diploma Accademico *alla memoria* può essere conferito agli studenti del Conservatorio deceduti alle soglie dell'esame di laurea, qualora essi abbiano acquisito almeno i 4/5 dei crediti previsti dal piano di studi.

Art. 2

Proposta e procedura per l'approvazione

La richiesta è avanzata dai familiari degli studenti di cui al precedente art. 1 al Direttore del Conservatorio, che la sottopone per l'approvazione al Consiglio Accademico che delibera con la maggioranza dei 2/3.

Art. 3

Conferimento

Se condivisa dai familiari, può essere prevista una celebrazione per il conferimento del titolo; per il conferimento non è richiesta alcuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

TITOLO IV

ALTRE BENEMERENZE

Art. 1

Intitolazione di Aule, Sale, Biblioteche

Il Conservatorio, può intitolare Aule, Sale e Biblioteche a personalità scomparse di riconosciuto prestigio artistico, scientifico, culturale, sociale e/o civile o a personalità che hanno contribuito al progresso dell'Istituzione.

Art. 2

Proposta e procedura di approvazione

La deliberazione è adottata a maggioranza dei 2/3 dal Consiglio Accademico, su proposta del Presidente o del Direttore, e deve contenere l'indicazione del luogo intitolato, il nominativo e i dati anagrafici della personalità e le motivazioni a sostegno dell'intitolazione, nonché il testo della eventuale epigrafe che si intende riportare nella targa di intitolazione.